

**ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE
SOCIALE "MONTIKA"**

Sede : Contrada Baronessa snc - 94100 ENNA

Codice Fiscale: 91050420867

e-mail: associazionemontika@gmail.com



Verbale assemblea straordinaria del 19/10/2020

L'anno duemilaventi il giorno diciannove del mese di Ottobre alle ore 19.30, presso la sede legale dell'Associazione di Promozione Sociale "MONTIKA" si è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Modifica dello Statuto per adeguamento alla nuova disciplina dettata dal D.lgs 117/2017 (Codice del Terzo settore);**
- 2. Varie ed eventuali.**

Il Presidente, Sig.ra Rubulotta Mariaelisa, dopo aver constatato la presenza di tutti i soci aventi diritto al voto, dichiara validamente costituito l'organo assembleare e chiama la Sig.ra Scarlata Francesca a fungere da segretario verbalizzante, la quale accetta.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per esaminare ed approvare le modifiche da apportare allo statuto in virtù di quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Al termine della lettura dello statuto, inizia la discussione e diversi soci intervengono per dichiararsi totalmente favorevoli alla proposta presentata dal Presidente. Al termine della discussione l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

- di approvare il nuovo Statuto modificato adeguato alla nuova disciplina dettata dal D.lgs 117/2017 (Codice del Terzo settore) che viene allegato al presente atto formandone parte integrante.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto, dell'allegato Statuto e di compiere tutte le pratiche necessarie per la sua registrazione presso l'Agenzia delle Entrate.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 20:40 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Scarlata Francesca

Il Presidente

Rubulotta Mariaelisa

AGENZIA DELLE ENTRATE
 UFFICIO TERRITORIALE DI GENOVA

22 OTT. 2020

RETT. AL N. 1692 SER. 32

ESAT. € 200,00 (EURO) DUECENTO/00

) di cui per IPOTECA €

CAT. €



RESPONSABILE
 (Firma)

(Firma)



STATUTO
Associazione di Promozione Sociale
MONTIKA

ART. 1) COSTITUZIONE – SEDE – DURATA

È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”), un'associazione avente la seguente *denominazione*:

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MONTIKA, con *sede legale* nel Comune di Enna in Contrada Baronessa, snc.

L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 2) ASSENZA SCOPO DI LUCRO - DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

L'Associazione di Promozione Sociale Montika, più avanti chiamata per brevità Associazione, non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 3) FINALITA' E ATTIVITA'

L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale, in favore di associati, loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e attuando le finalità e i principi generali, che qui integralmente si richiamano, contenuti negli artt. 1, 2 e 35 CTS. L'Associazione esercita, dunque, in via esclusiva o quanto meno principale, una o più *attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del d.lgs 117/2017* del Codice del Terzo Settore, con particolare riguardo alle lettere:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;





RTD-COSTING REPORT - 17/08/01

441.2) ASSEMBLEA STORICA DI LUGLIO (1971) PER DISTRIBUZIONE STATI

Director

Stampa e cartoleria

Stampa e distribuzione: **Edizioni L'Espresso**





- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a





sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Ed in particolare persegue le seguenti finalità:

- a) sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni e rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l'esercizio del diritto alla salute, alla riabilitazione, alla tutela sociale, all'istruzione, alla cultura, alla formazione, nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità personali;
- b) tutela dei diritti civili e del malato;
- c) aggregare i cittadini su problemi della vita civile, sociale e culturale;
- d) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- e) conseguimento di altri scopi di promozione sociale.

L'associazione realizza i propri scopi e finalità con le seguenti attività:

- a) assistenza sanitaria e integrazione del portatore di qualsiasi forma di handicap, in particolare quello di tipo fisico e psichico, nel contesto sociale, attraverso la promozione e gestione di apposite strutture e centri di interventi assistiti con animali, centri di aggregazione;
- b) equitazione integrata, ippoterapia, danza-terapia, arte-terapia, laboratori d'artigianato e di cucina;
- c) counselling psicologico;
- d) assistenza infermieristica e socio-sanitaria;
- e) assistenza integrativa per case di riposo, case di cura, CTA, comunità alloggio e gruppo appartamento;
- f) promozione umana, sociale, culturale, formazione, eventi, manifestazioni, condivisione, assistenza, solidarietà, pari opportunità, accoglienza a persone, minori, adulti, anziani, disabili italiani e/o stranieri, in condizione di disabilità, marginalità e/o fragilità sociale, anche in convenzione e/o collaborazione con altri Enti Pubblici o Privati preposti;
- g) organizzazione di feste sociali e attività sportive per i soci e le loro famiglie aderendo anche alle federazioni nazionali;
- h) organizzazione di conferenze e seminari di informazione con esperti (medici, psicologi);
- i) tirocinio formativo per psicologi;
- l) organizzare servizi sociali e assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini anche in temporanee difficoltà;
- m) apertura e gestione di strutture per minori che erogano interventi socio-assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della famiglia;
- n) apertura e gestione di apposite strutture per disabili e per adulti con problematiche sociali, residenziali e diurne;
- o) apertura e gestione di apposite strutture riabilitative psichiatriche, residenziali e diurne;
- p) promuovere attività di formazione culturale e professionale anche in collaborazione con altre istituzioni, associazioni e organismi;
- q) promuovere attività di educazione sanitaria;
- r) promuovere iniziative: di animazione del tempo libero di persone disabili ed emarginate, formative e di aggregazione a carattere socio-culturale, di animazione sociale atte a prevenire disagi e/o devianze (es. feste, gite, soggiorni, incontri settimanali in sede, uscite domenicali, iniziative di educazione alla pace, ecologiche e di difesa dell'ambiente, ecc.);
- s) attività di fattoria sociale nei confronti di minori, adulti, anziani, disabili italiani e/o stranieri;
- t) promuovere e gestire l'attuazione di programmi di itinerari, visite guidate in aree protette e



sui percorsi naturalistici;

- u) promozione e attuazione del turismo in particolare quello rivolto a persone diversamente abili, giovani ed anziani, sociale e culturale in ogni sua forma, finalizzato alla promozione umana;
- v) attività di promozione sportiva anche nei confronti di persone che versano in condizioni di disabilità fisica e psichica.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo e può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà aderire ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con gli stessi Enti. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria e tutti gli atti necessari a concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, necessari od utili alla realizzazione degli scopi istituzionali fissati o comunque attinenti ai medesimi.

L'Associazione a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

ART. 4) AMMISSIONE E NUMERO MINIMO DEI SOCI

Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro (*persone fisiche, o altre associazioni di promozione sociale*) che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione. L'Associazione dovrà avere almeno sette persone fisiche associate.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione a socio, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo rispettando le seguenti modalità ed indicazioni:

- indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo email cui ricevere tutte le comunicazioni sociali;
- dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

Il Consiglio direttivo deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione. L'ammissione a





socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Le organizzazioni private partecipano nella persona di un loro rappresentante. La quota associativa ed ogni altra somma versata *non è rimborsabile, rivalutabile, trasmissibile* e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

ART. 5) DIRITTI-DOVERI SOCI

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo *status* di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di socio. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Nello specifico, i soci hanno il **diritto** di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto, consultare i verbali;
 - votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione, per l'approvazione del bilancio o rendiconto di cassa. Ciascun associato ha diritto ad un voto e, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione;
 - esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.
- diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione

il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

ART. 6) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualità di socio si perde:

- per morte;
- per morosità nel pagamento della quota associativa;
- dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- per esclusione.

La decadenza per *morosità* è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro 180 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento.

Perdono la qualità di socio per *esclusione* coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.



ART. 23 - PERDITA DI QUALITÀ DI ASSOCIATO

La qualità di socio è perduta:

- per morte;
- per interdetta nel pagamento delle quote associate;
- dietro presentazione di dichiarazione scritta, che recita: "Ho rinunciato alla mia qualità di socio, con effetto dal giorno..."
- per esclusione.

La dichiarazione per interdetta è deliberata dal Consiglio d'Amministrazione della società, su proposta del Presidente, e deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei soci.

Perduta la qualità di socio, il socio non ha diritto di voto e non può essere rieletto in carica.

Il socio che non ha pagato le quote associate è considerato interdetto e non ha diritto di voto.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

ART. 7) VOLONTARI

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

ART. 8) SOSTENITORI

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

ART. 9) LAVORATORI

Art. 14. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, fatto salvo quanto previsto dall'art 17, comma 5, del D.Lgs. 117 del 03 Luglio 2017 e cioè solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità istituzionali.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati conformemente a quanto stabilito dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore.

ART. 10) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- L'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- Il Presidente;
- Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, D. Lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci.
- Il Revisore dei conti, solo se obbligatorio per legge.



La presente è un estratto del verbale di una riunione della Commissione di controllo della gestione dell'Ente, tenutasi il giorno 12/11/2010.



Il verbale è stato letto e approvato all'unanimità.

L'ordine del giorno è stato approvato all'unanimità.

Il verbale è stato letto e approvato all'unanimità.

Il verbale è stato letto e approvato all'unanimità.



Il verbale è stato letto e approvato all'unanimità.

Il verbale è stato letto e approvato all'unanimità.

Il verbale è stato letto e approvato all'unanimità.

Il verbale è stato letto e approvato all'unanimità.

Il verbale è stato letto e approvato all'unanimità.

Il verbale è stato letto e approvato all'unanimità.

Il verbale è stato letto e approvato all'unanimità.

Il verbale è stato letto e approvato all'unanimità.

Il verbale è stato letto e approvato all'unanimità.



ART. 11) ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPETENZA

L'Assemblea dei soci è l'organo deliberativo sovrano, è costituita dagli associati ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente

All'Assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017.

All'Assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'associazione;
- approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dai Soci espulsi;
- deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

All'Assemblea straordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax, WhatsApp) purchè vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

ART. 12) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall'Organo di controllo.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 13) VALIDITA' E PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SOCI

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod. civ.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare, oltre a se stesso, sino ad un massimo di altri due associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti.



1. The following information was obtained from the records of the Department of the Interior, Bureau of Land Management, regarding the land in question:

La Commissione europea ha approvato il 12 settembre 2002 la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un regolamento per la protezione dei dati personali e per la libera circolazione dei dati personali.



1. (1) COPIES OF THE REPORT AND




10/10/10



34

L'Assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (trequarti) degli associati in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli associati in seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti;

Per le modifiche statutarie, l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 14) PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile.

ART. 15) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorché istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente;

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o almeno un terzo dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esprimibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;





- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione; conferisce procure generali e speciali; assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni; propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i tre componenti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16) PRESIDENTE -RAPPRESENTANZA LEGALE

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la rappresentanza legale dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 17) IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione, redige e tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del



Il presente documento è riservato ai soli destinatari indicati in calce. È vietata espressamente la divulgazione o l'uso non autorizzato del contenuto. Qualsiasi violazione sarà perseguita legalmente.

Il presente documento è riservato ai soli destinatari indicati in calce. È vietata espressamente la divulgazione o l'uso non autorizzato del contenuto. Qualsiasi violazione sarà perseguita legalmente.

Il presente documento è riservato ai soli destinatari indicati in calce. È vietata espressamente la divulgazione o l'uso non autorizzato del contenuto. Qualsiasi violazione sarà perseguita legalmente.

Il presente documento è riservato ai soli destinatari indicati in calce. È vietata espressamente la divulgazione o l'uso non autorizzato del contenuto. Qualsiasi violazione sarà perseguita legalmente.

ART. 131 - SEGRETO E IL TERRORE

Il presente documento è riservato ai soli destinatari indicati in calce. È vietata espressamente la divulgazione o l'uso non autorizzato del contenuto. Qualsiasi violazione sarà perseguita legalmente.



Consiglio Direttivo.

ART. 18) L'ORGANO DI CONTROLLO

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

ART. 19) REVISORE LEGALE DEI CONTI

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D.Lgs. 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

ART. 20) IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;
- dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;
- contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, nello svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e diverse che siano conformi a quanto previsto dal Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.
- entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e





PROPOSIZIONE DI LEGGE

La Commissione ha l'onore di presentare al Senato la seguente proposta di legge:

Al Senato della Repubblica, in data 12/11/1971, è pervenuta la seguente proposta di legge:

La Commissione ha l'onore di presentare al Senato la seguente proposta di legge:

La Commissione ha l'onore di presentare al Senato la seguente proposta di legge:

La Commissione ha l'onore di presentare al Senato la seguente proposta di legge:

La Commissione ha l'onore di presentare al Senato la seguente proposta di legge:

La Commissione ha l'onore di presentare al Senato la seguente proposta di legge:

La Commissione ha l'onore di presentare al Senato la seguente proposta di legge:

La Commissione ha l'onore di presentare al Senato la seguente proposta di legge:

La Commissione ha l'onore di presentare al Senato la seguente proposta di legge:

La Commissione ha l'onore di presentare al Senato la seguente proposta di legge:

PROPOSIZIONE DI LEGGE

La Commissione ha l'onore di presentare al Senato la seguente proposta di legge:

La Commissione ha l'onore di presentare al Senato la seguente proposta di legge:

La Commissione ha l'onore di presentare al Senato la seguente proposta di legge:

La Commissione ha l'onore di presentare al Senato la seguente proposta di legge:

ART. 1. - SCOPO E FINALITÀ

La presente legge ha lo scopo di:

La presente legge ha lo scopo di:

La presente legge ha lo scopo di:

La presente legge ha lo scopo di:

La presente legge ha lo scopo di:

La presente legge ha lo scopo di:

La presente legge ha lo scopo di:



in entrata - Direzione

- sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 21) INTRASMISSIBILITA' QUOTA ASSOCIATIVA

Le somme versate a titolo di quote annuali di adesione all'Associazione e le eventuali quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

ART. 22) I LIBRI SOCIALI

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- Libro degli associati
- Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo e se obbligatorio per Legge.

I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

ART. 23) IL BILANCIO/RENDICONTO ANNUALE

Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie. In caso di ricavi, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Il bilancio o il rendiconto finanziario per cassa sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Se i ricavi, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

in entrata - Direzione



ART. 24) IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

ART. 25) PUBBLICITA' E TRASPARENZA

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione.

ART. 26) SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI ETS

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dall'art. 13 del presente statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

ART. 27) RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 la legge 6 giugno 2016, n. 106 e alle loro eventuali variazioni.

ART. 28) DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Letto, approvato e sottoscritto dall'Assemblea straordinaria dei soci del 19/10/2020.

Enna, 19/10/2020

FIRMA DEL PRESIDENTE

Michele Labulotta

FIRMA DEL SEGRETARIO

Scarlata Francesca



ART. 25 PUBBLICITÀ TRASPARENZA

ART. 26 SCIOGLIMENTO E DEFESSIONE DEL PATRIGNATO AD ADOLESCENTI

Agenzia delle entrate - Direzione
 Ufficio Terzo



ART. 23) RITIRO ALLE LEGGI IN MATERIA DI SETTORE

10/10/1964

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]